DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1970

relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Paesi membri o da paesi non membri delle Comunità europee

(70/552/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 27 settembre 1960 [1], relativa all'istituzione di un gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-credito, delle garanzie e dei crediti finanziari,

vista la prima relazione del gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-credito, delle garanzie e dei crediti finanziari, approvata dal Consiglio nella sessione del 14/15 maggio 1962,

visti i principi, approvati dal Consiglio, relativi all'incorporazione automatica, nella copertura che può essere accordata al contraente principale, di subforniture in provenienza da altri Paesi membri o da paesi non membri delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, terminato il periodo transitorio, la politica commerciale comune si fonda su principi uniformi per quanto riguarda la politica d'esportazione ; che quindi la presente decisione si applicherà soltanto alle relazioni con i paesi terzi ;

considerando che è opportuno fissare le condizioni e le modalità di applicazione dei suddetti principi,

DECIDE :

Articolo 1

Le modalità del regime applicabile, in ogni Stato membro, all'incorporazione automatica, nella copertura che può essere accordata al contraente principale, di subforniture in provenienza da altri Paesi membri o da paesi non membri delle Comunità europee sono definite dalle disposizioni contenute nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Tali disposizioni sono applicabili alle subforniture di cui all'allegato suddetto, relative alle operazioni d'esportazione concluse in base a crediti garantiti privati.

Esse sono pure applicabili, per analogia, per quanto riguarda le sezioni I, II e IV alle subforniture relative ad operazioni d'esportazione concluse in base a crediti che comportano un intervento finanziario di uno Stato membro, sotto qualsiasi forma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. LEUSSINK

[1] GU n. 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60.

ALLEGATO

Modalità del regime applicabile all'incorporazione automatica, nella copertura che può essere accordata al contraente principale, di subforniture in provenienza da altri Paesi membri o da paesi non membri delle Comunità europee

SEZIONE I — DEFINIZIONE DELLA SUBFORNITURA

Per subfornitura si intende la situazione risultante da un contratto concluso da un'impresa denominata « contraente principale » con un'impresa denominata « subfornitore », in virtù del quale si conviene che, in esecuzione di un altro contratto intervenuto fra il contraente

principale ed un'impresa terza denominata « acquirente », il subfornitore deve fornire elementi o effettuare prestazioni che il contraente principale deve incorporare o utilizzare nella fornitura del complesso o dei complessi commessigli dall'acquirente, restando inteso che :

a) *Sul piano giuridico*

Il subfornitore non è confirmatario del contratto concluso tra il contraente principale e l'acquirente

e che

il contraente principale resta il solo responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti dell'acquirente e conserva la totalità dei rischi che possono essere garantiti relativamente a quest'ultimo.

b) *Sul piano tecnico ed economico*

Le forniture del subfornitore riguardano prodotti (diversi dalle materie prime o dai prodotti semilavorati) e/o prestazioni che sul piano tecnico ed economico costituiscono per l'acquirente un complemento necessario delle forniture effettuate dal contraente principale.

SEZIONE II — OBBLIGO D'INCORPORAZIONE AUTOMATICA

1. Nei casi di subforniture esclusivamente in provenienza da uno o più Stati membri, tali subforniture vengono incorporate automaticamente nella copertura che può essere accordata al contraente principale, quando la loro somma è pari o inferiore :

 — al 40 % per i contratti di un importo inferiore a 7.500.000 unità di conto ;

 — a 3 milioni di unità di conto per i contratti di un importo compreso fra 7.500.000 e 10 milioni di unità di conto ;

 — al 30 % per i contratti di un importo superiore a 10 milioni di unità di conto.

 Tuttavia, qualora l'assicuratore crediti del contraente principale non fosse in grado, a causa della gravità particolare del rischio inerente all'operazione, di sostenere la copertura della totalità della stessa, si procederà ad una consultazione tra gli enti di assicurazione crediti interessati, allo scopo di risolvere il problema mediante l'assicurazione congiunta o, se possibile, la riassicurazione .

2. Per i contratti di esportazione le cui subforniture in provenienza da Paesi membri delle Comunità europee fossero associate a subforniture in provenienza da paesi non membri, le subforniture in provenienza da Paesi membri saranno incorporate automaticamente, purché la somma delle subforniture di qualsiasi provenienza non superi la percentuale e i massimi rispettivamente fissati nel paragrafo 1, in base all'ammontare del contratto.

3. Resta inteso che, su una base di reciprocità, l'origine non nazionale delle parti subfornite, incorporate in base alle modalità suddette, non porterà ad una discriminazione per quanto riguarda il finanziamento di tali parti.

SEZIONE III — INFORMAZIONE RECIPROCA

1. Per quanto riguarda i contratti singoli si procede, nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-credito, delle garanzie e dei crediti finanziari, ad una informazione a posteriori, quando le subforniture in provenienza da paesi non membri superino la percentuale del 30 % e, nel caso di più subforniture di provenienze diverse (Paesi membri e paesi non membri), quando l'importo complessivo superi la suddetta percentuale.

 Tale informazione, tuttavia, ha luogo esclusivamente per i contratti singoli di un ammontare superiore a 500.000 unità di conto e che comportino una durata del credito superiore a tre anni.

 A tal proposito si precisa quanto segue :

 — tali contratti singoli debbono presentare un carattere eccezionale ;

 — si potrà procedere in qualsiasi momento, in sede di gruppo di coordinamento, ad un esame delle difficoltà che dovessero derivare da taluni contratti singoli segnalati nell'ambito dell'informazione a posteriori ;

— ogni Stato membro, e così pure la Commissione, avrà la facoltà, qualora l'esperienza della procedura d'informazione a posteriori riveli delle deficienze di quest'ultima, di chiedere che siano esaminati i modi e i mezzi atti a rimediare alle deficienze così costatate.

2. Qualora uno Stato membro intenda concludere con un paese non membro una convenzione concernente l'incorporazione di subforniture su una base di reciprocità, lo Stato membro interessato procede ad una notifica preliminare seguita da consultazioni nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-credito, delle garanzie e dei crediti finanziari. La percentuale di incorporazione automatica ammissibile in tali convenzioni — salvo decisione contraria del Consiglio — non può superare il 30 %, indipendentemente dal fatto che si tratti semplicemente di subforniture del paese non membro con il quale è stata conclusa la convenzione o che vi si aggiungano subforniture di altri paesi.

SEZIONE IV — BASI DI CALCOLO

Le percentuali e gli importi di cui sopra sono così calcolati :

— le spese accessorie all'esportazione, cioè le spese di trasporto e di assicurazione, sono incluse nell'ammontare del contratto sul quale dette percentuali o importi sono calcolati ;

— le spese finanziarie sono escluse dall'ammontare del contratto nella loro totalità, indipendentemente dal fatto che siano specificate o meno ;

— la frazione non recuperabile delle spese locali accessorie alla fornitura non viene, di regola, dedotta dall'ammontare del contratto, restando inteso tuttavia che, qualora tale frazione superi il 15 % dell'ammontare del contratto diminuito delle spese finanziarie, l'eccedenza viene dedotta.